



CITTÀ DI MELENDUGNO
73026 - Provincia di Lecce
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Castello n° 8 Tel. 0832/831122 ~ Fax 0832/837217

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I
DEFINIZIONI
OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
ESCLUSIONI

Articolo 1
definizioni dei termini utilizzati nel regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per **"occupazione"** ed **"occupare"** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, come individuati nel **presente regolamento**, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal comune, o che sono comunque occupati;
- b) per **"concessione"** il provvedimento amministrativo rilasciato dall'organo competente del comune, con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nell'articolo 3, si disciplinano le modalità dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione da versare al comune;
- c) per **"concessionario"** il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
- d) per **"occupazione abusiva"** l'occupazione effettuata senza aver preventivamente richiesto la concessione amministrativa, oppure l'occupazione effettuata dopo aver richiesto la concessione ma prima di aver ottenuto il relativo provvedimento;
- e) per **"occupazione difforme dall'atto di concessione"** l'occupazione regolarmente concessa, ma effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell'atto di concessione. Limitatamente alla parte difforme l'occupazione si considera abusiva;
- f) per **"canone"** l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità dell'area o dello spazio pubblico. Il Cosap è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento (art 42) per la particolare tipologia di occupazione, per il relativo coefficiente moltiplicatore (art 45), se previsto, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell'atto di concessione (per maggior praticità si riportano allegati al presente regolamento due tabelle (A e B) riguardante le tariffe comprensive dei coefficienti moltiplicatori ove previsti). Per le occupazioni abusive, e per quelle ad esse equiparate, invece, la somma dovuta si determina moltiplicando la tariffa, per il relativo coefficiente moltiplicatore, se previsto, e per la superficie o per lo sviluppo lineare dell'occupazione.
- g) per **"coefficiente moltiplicatore"**, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, la misura percentuale con cui moltiplicare la tariffa.

Articolo 2
oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio.

2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap - disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) l'indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici,
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico che può avere l'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente ottiene il godimento dell'area pubblica ed esclude il resto della collettività dall'utilizzazione dell'area stessa;
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività, che, in questo modo, non può più usufruire dell'area durante tutto il periodo della concessione;
 - ai coefficienti moltiplicatori che si applicano alla tariffa, come sopra determinata, esclusivamente per le attività esercitate dai titolari delle concessioni previste nel presente regolamento.
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione che, o in quanto presentano un particolare interesse per il comune o perchè vengono reputati meritevoli di una specifica attenzione, comportano la riduzione dell'ammontare del canone oppure la sua determinazione in misura forfettaria;
- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- g) le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili;
- h) la disciplina che regola il passaggio dalla Tosap al canone, e quindi il rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate per la Tosap.

Articolo 4

oggetto del Cosap

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:

Strade del comune di Melendugno;

aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune di Melendugno;

aree destinate a mercati anche attrezzati;

tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 5 Esclusioni dal Cosap

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni effettuate:
con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile;
con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purchè siano però rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;
con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;
occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività; celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto,
con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità,
con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
occasionalmente di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia Municipale;
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci.

titolo II Modalità da seguire per la richiesta e il rilascio della concessione

Articolo 6 concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonchè da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda al competente ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 7 Ipotesi in cui non è richiesta la concessione

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
per le occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di polizia urbana.

2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque durare nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri. In caso contrario l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 8

Istanza di concessione

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare al competente ufficio di Polizia Municipale del comune apposita istanza, di cui una in originale e l'altra in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto.
2. La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio competente.
3. La domanda di concessione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:
Per le **persone fisiche**: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e la partita IVA, il recapito telefonico ed il numero di fax;
Per la **società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche**: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico ed il numero di fax;
il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
le misure dell'occupazione;
inizio e durata dell'occupazione;
il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonché l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, ove richiesto;
la ricevuta del versamento per spese di istruttoria;
una dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 28/12/2000, n°. 445, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un deposito cauzionale;
4. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere sempre allegato anche un disegno della struttura che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.

5. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni, da realizzare anche in categorie diverse del territorio comunale, può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Copia della domanda, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente direttamente o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione:

a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;

b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;

c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento, dell'ubicazione del suo ufficio, dei numeri telefonici e di fax;

d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.

7. Il funzionario responsabile provvederà a dare comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Articolo 9

Disposizioni applicabili al procedimento per il rilascio degli atti di concessione.

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato dal Comando di Polizia Municipale a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con d.P. R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

4. Responsabile del procedimento in materia di Cosap è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 10

conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro 40 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale.

2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.

3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione, il funzionario responsabile entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta. Uguale comunicazione deve essere data nel caso in cui la domanda è improcedibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 11

attività istruttoria

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione e valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere acquisiti agli atti entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.
4. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'articolo 10 del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Articolo 12

predisposizione dell'atto di concessione

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, determina l'ammontare del canone di occupazione, che deve essere riportato nel provvedimento di concessione.
2. Il responsabile del procedimento emette il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione all'occupazione o il provvedimento di diniego della stessa.
3. Il provvedimento motivato deve essere emesso anche nel caso in cui dalla fase istruttoria risulta che l'occupazione richiesta determina situazioni di contrasto con la tutela dell'ambiente o con gli interessi generali della collettività, o comunque che non ci sono i presupposti per il rilascio della concessione all'occupazione.
4. In caso di conclusione positiva del procedimento, ne è data comunicazione al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche via fax, entro 5 giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
5. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.
6. Il funzionario responsabile provvede tempestivamente a trasmettere al competente ufficio tributi la copia del provvedimento di concessione per la liquidazione del canone.

Articolo 13

il rilascio dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:
del canone dovuto. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente;
delle spese relative alla marca da bollo;
delle somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente.
2. La somma richiesta a titolo di cauzione, non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita

entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

Articolo 14

l'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
le misure dell'occupazione;
inizio e durata dell'occupazione;
le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o la area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca della concessione;
l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

Articolo 15

la procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda di cui all'articolo 8 del presente regolamento, per ottenere il rilascio della concessione.

3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, oppure se il comune accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.

Articolo 16

le procedure concorsuali per la concessione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso in cui un'area può essere data in concessione indifferentemente a chi ne faccia richiesta o quando per la stessa area sono state presentate più domande di concessione, il rilascio della concessione viene effettuato al soggetto che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione. Costituiscono comunque titolo di preferenza ai fini del rilascio della concessione la data di ricezione ed il numero di protocollo della domanda di concessione, completa di tutta la documentazione necessaria per ottenere il provvedimento amministrativo.

2. Per la concessione di aree di durata superiore a 3 anni o per le quali è prevista la corresponsione di un canone non inferiore a euro 5.000,00/anno il rilascio della concessione viene effettuato mediante gara pubblica.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 non deve essere seguita quando la richiesta di concessione riguarda l'occupazione di un'area posta nelle adiacenze dell'esercizio dove il richiedente svolge la propria attività.

TITOLO IV

obblighi del concessionario

Articolo 17

gli obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.
3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di:
 - trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
 - trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
6. Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio del comune, che provvede ad aggiornare l'atto di concessione.

TITOLO V

OBBLIGHI DELL'UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA CONCESSIONE

Articolo 18

Gli adempimenti dell'ufficio

1. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1, deve essere continuamente aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.
3. Nel registro di cui al comma 1, devono essere annotati anche i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche per le quali sia stato corrisposto un altro canone, al fine della corretta determinazione dell'importo dovuto, da calcolare in base alle disposizioni dell'articolo 63, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE. MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

Articolo 19

il termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

Articolo 20

Le cause di cessazione dell'efficacia dell' autorizzazione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati: morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo 24, comma 2, del presente regolamento.
sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 21

La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

3. Nell'effettuazione delle occupazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone, se il ritardo è superiore a 30 giorni.
5. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
6. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del comune. La comunicazione nel caso di revoca parziale o di modifica deve essere effettuata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Articolo 22

La restituzione del canone in caso di interruzione anticipata dell'occupazione

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente, l'occupazione non è già avvenuta, è l'inizio dell'autorizzazione è successiva alla stessa, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
2. Se l'occupazione è iniziata, fermo restando le condizioni stabilite dall'articolo 13, comma 2, del presente regolamento per la restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia alla concessione comporta il rimborso del canone nella misura corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. In caso di revoca, anche parziale, il comune restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

TITOLO VII

Il rinnovo della concessione

Articolo 23

il rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
3. In caso di rinnovo non sono dovute le spese di istruttoria.

Articolo 24

il subingresso nell'autorizzazione

1. Se il titolare della concessione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare dell'intestazione della concessione.
2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 30 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO VIII
IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 25
Soggetti del Cosap

1. Il Cosap è dovuto al comune di Melendugno dal titolare dell'atto di concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di concessione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 26
Le occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo.
3. La durata delle occupazioni è stabilita nelle disposizioni relative alle tariffe contenute nel presente regolamento. Sono comunque temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore all'anno.
4. Le occupazioni temporanee si suddividono in occupazioni temporanee continuative, ossia quelle realizzate con strutture non facilmente amovibili e temporanee non continuative.

Articolo 27
occupazioni non conformi all'atto di concessione

1. Le somme dovute per le occupazioni che non sono conformi a quanto prescritto dall'atto di concessione e per quelle che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione o la disdetta anticipata della concessione stessa, sono commisurate al canone stabilito per le occupazioni che appartengono alla stessa fattispecie.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del D. Lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del comma 1, sono equiparate alle occupazioni abusive, disciplinate dall'articolo seguente, per la parte che non è conforme all'atto di concessione o che non è stata prevista nell'atto stesso.

Articolo 28
occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni che sono state realizzate senza il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1, devono essere comunque considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo.
3. Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di canone e di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del d. Lgs. n. 446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli 48 e 49 del presente regolamento.

Articolo 29

occupazioni d'urgenza

1. E' consentito iniziare l'occupazione, senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, quando sussistono:
cause di forza maggiore;
motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti che non possono essere rimandati nel tempo.
2. E' necessario che il soggetto che effettua l'occupazione di cui al comma 1 presenti la domanda per ottenere la concessione, osservando i tempi e le modalità disposti dal presente regolamento.

TITOLO IX

determinazione del canone

Articolo 30

criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto al comune di Melendugno un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare, quella per occupazioni temporanee è stabilita per giorno.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è di regola commisurata ad un periodo minimo di 3 giorni, che decorre dal giorno di inizio dell'occupazione.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati. Le tariffe per le occupazioni temporanee continuative che si protraggono per oltre 15 giorni sono ridotte del 75% . La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni; nessuna riduzione è ammessa nei primi quindici giorni. Nel caso di occupazioni temporanee non continuative il canone è dovuto in relazione alla tariffa, alla superficie occupata ed alla durata oraria che non potrà essere comunque inferiore alle 6 ore giornaliere.
6. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di specifiche attività, il canone è determinato moltiplicando la somma ottenuta in base al comma 5 per il coefficiente moltiplicatore stabilito nell'articolo 45 del presente regolamento.
7. Il comune può maggiorare il canone degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo e richiedere un deposito cauzionale. Le somme dovute saranno stabilite dal competente ufficio comunale.
8. Dall'ammontare del Cosap sono detratti gli altri canoni eventualmente stabiliti dal comune che sono dovuti dallo stesso soggetto per la stessa occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 31

classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso in tre categorie, in relazione alla rilevanza economica e delle aree che possono essere richieste in concessione. L'insieme delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche o private soggette alla servitù di pubblico passaggio è diviso nelle seguenti categorie:

Categoria prima:

Marina di San Foca: via Tevere, piazza Fiume, via Zara, via Po, Piazza del Popolo;

Marina di Torre dell'Orso: Piazza S. D'Acquisto, via Cile, viale dei Pini, V. Dei Platani, piazzetta Torre/via Bellavista;

Categoria seconda

Marina di San Foca (vedi cartina in allegato) - tutto il centro abitato ricadente nella seguente cintura viaria: Lungo Mare Matteotti – V. Pascoli – V.le Europa – V.le Argentina – V. Rinascimento – V. Dei Mille (ad eccezione delle strade della prima categoria);

Marina di Torre dell'Orso (vedi cartina in allegato) - tutto il centro abitato ricadente nella seguente cintura viaria: V. Parini - V. Brodolini e prolungamento – V. Togliatti – V. Prov.le Mel. T. Orso – zona Piazza della Luna - V. Degli Eucaliptus - V. Mosca - Viale Matteotti – discesa “Dei Tamari” – V. Risorgimento – area “Anfiteatro” - V. Bellavista - Viale Matteotti; (ad eccezione delle strade della prima categoria)

Marina di Roca - tutto il centro abitato ricadente nella seguente cintura viaria: Lungo Mare Matteotti – V. Marocco – V. Machiavelli – V. Zeno – V. Vespucci – V. Puccini – Piazza del Mare – V. Isonzo;

Marina di Sant'Andrea - tutto il centro abitato (zona parcheggio, zona faro, zona porticciolo) ;

Categoria terza: centro abitato di Melendugno ricadente nella seguente cintura viaria:

V. Campo Sportivo “A. Dell'Anna” – V. Napoli – V. Murat – V. Polonia – P. Neruda – V. Toscanini – V. Schipa – V. P. Micca – V. F.lli Cervi – V. G. D'Aprile – V. Macchia – V. Martano – V. Calimera – V. Michelangelo – P. S. Francesco - V. Cadorna – V. Carducci – V. Manzoni – V. Rossini – V. D'Annunzio – V. S. Caterina da S. – Corso Cavour – V. Olimpiadi – V. Mazzola – V. Coppi – V. S. Giovanni.-

Categoria terza: centro abitato di Borgagne ricadente nella seguente cintura viaria:

V. Matteotti – V. Foscolo – V. Petraroli – V. Dante – V. Otranto – V. De Amicis – p. S. Antonio– V. Lecce.- via Turati .

Categoria quarta:La restante parte dell'intero territorio

Articolo 32

Superficie da assoggettare al canone

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione.
2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati.
3. Per superficie occupata si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo, anche nel caso di occupazioni sottostanti e soprastanti al suolo.

4. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Se l'occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l'occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull'area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull'area per la quale è prevista la tariffa più elevata.

Articolo 33

Criteri di misurazione delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia

1. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo delle impalcature e dei ponteggi.

Articolo 34

Criteri di misurazione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato

1. Il Cosap si applica per le occupazioni destinate allo svolgimento dell'attività di mercato, effettuate su aree che al termine delle attività vengono di nuovo destinate all'utilizzo della collettività.
2. Non si procede all'applicazione del canone nel solo caso in cui il mercato viene effettuato in fabbricati (mercato coperto) che sono stabilmente destinati all'esercizio dell'attività mercatale.
3. Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è quella risultante dall'atto di assegnazione del posteggio.

Articolo 35

Criteri di misurazione delle occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da privati con cavi e condutture

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi la misura dell'occupazione è calcolata in base ai metri lineari.
2. Lo stesso criterio di misurazione dell'occupazione, di cui al comma 1, deve essere seguito per le occupazioni, permanenti o temporanee, effettuate da soggetti privati nel sottosuolo e sul soprassuolo stradale con cavi e condutture.

Articolo 36

Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

1. Nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari posti sul soprassuolo e non assoggettati al canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari.

Articolo 37

Criteri di misurazione delle occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Le occupazioni realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti sono misurate in rapporto alla superficie complessivamente occupata per l'esercizio dell'attività.

Articolo 38

Definizione ed i Criteri di misurazione delle occupazioni con parcheggi

1. Per aree destinate a parcheggio si devono intendere ai fini del presente regolamento le aree individuate con apposita deliberazione comunale che sono concesse ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente regolamento e che sono attrezzate dagli stessi titolari della concessione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio.
2. Sono altresì considerate aree destinate a parcheggio quelle aree che vengono individuate ed attrezzate direttamente dal comune e che vengono in seguito affidate in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 seguenti del presente regolamento.
3. Sono assoggettate al canone secondo la tariffa prevista per le occupazioni dei parcheggi, le aree che risultano occupate abusivamente per lo svolgimento dell'attività.
4. Le occupazioni realizzate per i parcheggi sono misurate tenendo conto della superficie complessiva indicata nell'atto di concessione o della superficie comunque occupata.
5. Se uno stesso soggetto occupa più aree pubbliche collocate in luoghi diversi, non è possibile, ai fini della determinazione del canone, cumulare le varie superfici fra loro, anche nell'ipotesi in cui le stesse aree formano oggetto di un unico atto di concessione. In questo caso si deve calcolare il canone per ogni area occupata e poi sommare fra loro gli importi così ottenuti per determinare il canone complessivamente dovuto.
6. Non sono assoggettate al canone le aree concesse dal Comune per parcheggi a pagamento.

Articolo 39

definizione ed i criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili

1 Sono assoggettati al canone di occupazione tutti i tipi di passi ed accessi carrabili (ivi inclusi gli accessi a raso). Tale canone rappresenta la somma da corrispondere per la libera disponibilità dell'area antistante a vantaggio dell'utilizzatore dell'accesso. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile all'utilizzatore dell'accesso, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili.

2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

3. Il soggetto titolare del passo carrabile può chiedere la concessione di un'area di rispetto, non superiore a 10 metri quadrati, situata nelle immediate vicinanze dell'accesso o del passo, che gli consenta un più agevole ingresso nella proprietà privata.

4. In ogni caso se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare al comune la domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il comune consente alla chiusura del passo le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Articolo 40

Le modalità per l'affrancazione dei passi carrabili

1. Il canone dovuto per il passo carrabile può essere definitivamente assolto con il pagamento di una somma pari a venti annualità del canone, determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno in cui è presentata la domanda. A tal fine il titolare del passo carrabile deve inviare al comune una lettera in cui comunica gli estremi dell'atto di concessione, i dati per identificare il passo carrabile e l'avvenuto pagamento del canone, come sopra determinato, allegando fotocopia della ricevuta di versamento.
2. Se dopo l'affrancazione vengono effettuate variazioni al passo carrabile che non sono state oggetto di concessione, termina l'effetto dell'affrancazione e l'occupazione viene considerata come una nuova occupazione abusiva e pertanto assoggettata al canone ed alle sanzioni previste agli articoli 49 e 50 del presente regolamento. In ogni caso le somme pagate per l'affrancazione non sono restituite.

Articolo 41

La tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

1. La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui agli articoli seguenti del presente regolamento.
2. Nelle tabelle la tariffa è individuata per particolari tipologie di occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo e sono altresì previste voci di tariffa di carattere residuale per occupazioni che non trovano una specifica collocazione nella tabella.
3. Le tariffe sono individuate in rapporto all'occupazione e per unità di misura corrispondente al metro quadrato o al metro lineare.
4. L'avvio del procedimento comporta sempre e comunque il pagamento di spese di istruttoria pratica quantificate in:
 - € 5,00 per interventi che non richiedono sopralluoghi e/o accertamenti;
 - € 20,00 per interventi che richiedono sopralluoghi, accertamenti tecnici, rilievi fotografici e rilascio di pannelli stradali.

Articolo 42

la tabella della tariffa da applicare per le occupazioni permanenti effettuate su aree e spazi:

Tipo di occupazione	Tariffa determinata sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività					Unità di misura dell'area o dello spazio occupato
	1° categoria	2° categoria	3° categoria	4° categoria		
occupazioni del suolo in genere	€ 35,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 10,00		metro quadrato
occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo in genere	€ 15,00	€ 13,00	€ 8,00	€ 5,00		metro quadrato
passi carrabili	€ 10,00	€ 10,00	€ 2,00	€ 2,00		metro quadrato
Tende parasole	€ 8,00	€ 8,00	€ 5,00	€ 3,00		metro quadrato
impianti pubblicitari	€ 20,00	€ 15,00	€ 8,00	€ 5,00		metro lineare
distributori automatici di fotografie, tabacchi,	€ 60,00	€ 50,00	€ 30,00	€ 20,00		metro lineare

e simili						
----------	--	--	--	--	--	--

la tabella della tariffa da applicare per le occupazioni temporanee effettuate su aree e spazi:

Tipo di occupazione	Tariffa determinata sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività					Unità di misura dell'area o dello spazio occupato
	1° categoria	2° categoria	3° categoria	4° categoria		
occupazioni del suolo in genere	€ 2,00	€ 1,50	€ 0,90	€ 0,60		metro quadrato
occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo in genere	€ 1,00	€ 0,70	€ 0,40	€ 0,30		metro quadrato
Tende parasole	€ 0,50	€ 0,40	€ 0,30	€ 0,20		metro quadrato
impianti pubblicitari	€ 1,00	€ 0,50	€ 0,30	€ 0,20		metri lineari.
distributori automatici di fotografie, tabacchi, e simili	€ 6,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,00		metri lineari
occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,00	€ 1,00		metri lineari
Mercato settimanale	0,60	0,60	0,60	0,60		metro quadrato
Parcheggi pertinenziali	1,00	1,00	1,00	1,00		Posto auto

Articolo 43 **tariffa per particolari tipi di occupazione**

1. La tariffa per le occupazioni su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, temporaneamente destinate dal comune allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, spettacoli, sagre, fiere, feste popolari e simili, è pari al euro 0,20 a metro quadrato per ogni giorno di occupazione. La tariffa non è frazionabile. In caso di concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale la tariffa può essere ridotta del 50%.

Articolo 44 **tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettera f), n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. L'ammontare del canone da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il comune di Melendugno alla classe di comuni fino a 20.000 abitanti, è pari a euro 0,887. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone, un apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero delle utenze comprensivi dei dati dei singoli utenti.
4. Il canone minimo da corrispondere è di euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze, sia inferiore a tale importo.
5. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutato ogni annuo in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 45 **il coefficiente moltiplicatore per specifiche attività**

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone, sono stabiliti alcuni coefficienti moltiplicatori da applicare alle sole occupazioni realizzate per l'esercizio di particolari attività, di seguito indicate, svolte dai titolari delle concessioni o dagli occupanti abusivi, anche in relazione alle modalità con cui viene effettuata l'occupazione.

attività	coefficiente moltiplicatore
Distributori di carburanti	1,60
Officine (riparazione di veicoli)	1,10
Spettacoli viaggianti	0,60
Coltivatori diretti	0,20

Articolo 46 **agevolazioni**

1. Nei casi in cui l'occupazione è effettuata per finalità politiche ed istituzionali degli enti che svolgono attività senza scopo di lucro la tariffa di cui all'articolo 42 è ridotta del 80%.
2. Al fine di incentivare gli interventi di privati per l'abbellimento ed il decoro delle facciate dei fabbricati situati nei centri storici di Melendugno e Borgagne, le occupazioni di suolo aventi natura temporanea fino ad ottobre 2010, autorizzate a seguito di regolare richiesta ed effettuate con ponteggi per la pitturazione, sono esonerate dal pagamento del canone.

Articolo 47 **il canone per le occupazioni abusive**

1. Per le occupazioni abusive, deve essere corrisposta al comune una somma pari all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita dagli articoli del presente regolamento per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa, per il periodo minimo di occupazione, stabilito

negli stessi articoli, moltiplicata per il coefficiente di cui all'articolo 45 del presente regolamento, se applicabile.

2. Si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con strutture fisse al suolo e pertanto si applicherà sempre la tariffa corrispondente al periodo di un anno.

3. La misura che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della somma dovuta per le occupazioni abusive è quella corrispondente alla superficie o ai metri lineari effettivamente occupati.

4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Articolo 48

sanzioni per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive è dovuta una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo di canone.

2. La somma determinata a titolo di canone ai sensi dell'articolo 28, comma 1 e la relativa sanzione sono dovute in solido dal titolare dell'attività e da colui che ha materialmente realizzato l'occupazione abusiva.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio comunale competente dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità previste dal presente regolamento. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

4. Per l'irrogazione delle sanzioni si seguono le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 49

Sanzioni previste dal codice della strada

1. Le occupazioni abusive e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione sono soggette, oltre che alle sanzioni di cui al precedente articolo 48, alle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

2. Nei casi di occupazione abusiva l'ufficio comunale competente, a seguito del verbale di constatazione delle violazioni commesse, redatto dalla Polizia Municipale, assegna agli occupanti un termine, non superiore a 10 giorni, per effettuare la rimozione dei materiali e dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici.

3. Se gli occupanti non procedono all'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, vi provvede direttamente il comune, le spese sono a carico degli occupanti abusivi.

TITOLO X

PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE

CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI

RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 50

i termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.

2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 di gennaio di ciascun anno.

3. Se il canone è uguale o superiore alle euro 500,00, la somma dovuta può essere pagata in due rate anticipate aventi scadenze nei mesi di gennaio, luglio, dell'anno di riferimento del canone, senza interessi e di uguale importo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data del rilascio della concessione.

Articolo 51 **rimborso del canone**

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio del comune l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal comune entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui motiva la propria decisione.
3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone direttamente proporzionale al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Articolo 52 **interessi legali**

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Articolo 53 **sanzioni omesso o tardivo versamento**

1. Chi non esegue in tutto o in parte o nei termini, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto a una sanzione pari al trenta per cento del canone non versato, salvo le possibilità previste dal comma 1 dell'art. 13 Dlgs n. 472/97 che qui si intende riportato.
2. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
3. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

Articolo 54 **Importo minimo del canone**

1. Versamenti minimi sotto i quali non si procede alla riscossione sono rispettivamente:
 - € 3,00 per occupazioni temporanee;
 - € 10,00 per tutti gli altri casi previsti dal regolamento.

Articolo 55 **riscossione coattiva**

1. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà riscosso coattivamente, previa formale messa in mora del debitore. Il comune o il concessionario dell'entrata procederà alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute nelle forme di legge.

Articolo 56 **funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile della gestione del canone o il concessionario dell'entrata, provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per l'occupazione abusiva disciplinata del presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.

2. Funzionario responsabile è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Articolo 57 **Le disposizioni transitorie**

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2010 si intendono rinnovate, salvo motivata revoca o perché in contrasto con il presente regolamento
2. Nel caso in cui il titolare della concessione presenta la richiesta di rinnovo, deve seguire il procedimento previsto dall'articolo 8 del presente regolamento; se invece il titolare della concessione intende effettuare il semplice pagamento del canone, dovrà richiedere al competente ufficio del comune l'ammontare della somma dovuta.
3. I soggetti che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, occupano il suolo pubblico senza concessione, possono regolarizzare l'occupazione, richiedendo al competente ufficio comunale il rilascio di una concessione in sanatoria, presentando un'istanza entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto di concessione in sanatoria sarà emesso dal funzionario responsabile, che ne darà notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel caso in cui non viene presentata alcuna istanza di regolarizzazione, le occupazioni si considerano abusive.
4. Il funzionario responsabile deve provvedere ad aggiornare il registro di cui all'articolo 18 del presente regolamento, annotando gli estremi dell'atto di concessione rinnovato o sanato e l'ammontare del canone dovuto.

Allegato (A) cartine stradali